

# SOMMARIO

## SAGGI

### I "NON" DIRITTI AL TEMPO DI INTERNET

di Alfonso Celotto

**Sommario:** 1. La crisi dei diritti. 2. I nuovi diritti in rete. 3. L'impatto di internet sui diritti classici. 4. L'impatto delle tecnologie è soltanto uno degli aspetti problematici dei diritti. 5. L'indebolimento delle tutele.

Si potrebbe pensare, in continuità all'intuizione di Bobbio, che lo sviluppo tecnologico possa aver portato a un consolidamento e ad un ampliamento dei diritti dell'uomo. Invece sta accadendo esattamente il contrario, in quanto internet sta rendendo più problematica la tutela dei diritti tradizionali e sta facendo emergere tutta una serie di nuove problematiche (si pensi alla riservatezza), aumentando le disegualianze e indebolendo le tutele. Andiamo verso una età dei "non" diritti?

*It could be thought, in continuity with Bobbio's intuition, that technological development could have led to a consolidation and an expansion of human rights. Instead, exactly the opposite is happening: internet is making the protection of traditional rights more problematic and is bringing out a whole series of new problems (i.g. privacy), increasing inequalities and weakening protections. Are we moving towards an age of "non" rights?*

### LA DEMOCRAZIA ELETTRONICA TRA SOCIAL NETWORK, BIG DATA E PROBLEMI DI SICUREZZA

di Giovanni Ziccardi

**Sommario:** 1. Alcune questioni introduttive. – 2. La centralità dei social network in politica. – 3. I timori, i lati oscuri e una possibile dittatura dell'algoritmo. – 4. La sicurezza dei sistemi consultivi, il timore di attacchi e brogli e la necessaria attenzione a un uso etico delle tecnologie.

L'idea di "democrazia elettronica" riunisce tanti aspetti che sono d'interesse per il giurista. L'uso innovativo dei social network nell'attività politica, l'automazione dei processi consultivi ed elettorali, l'uso di piattaforme per il dibattito, ma anche la sicurezza degli strumenti utilizzati e la protezione da attacchi informatici e brogli. In questo saggio si illustrano le tematiche più importanti e si propongono alcune riflessioni e soluzioni.

*The issue (and idea) of "electronic democracy" brings together many aspects that are of interest for the jurist. The innovative use of social networks in political activities, the automation of consultative and electoral processes, the use of platforms for the debate, but also the security of the tools used and the protection from cyber attacks and frauds. This essay illustrates the most important issues and proposes some reflections and solutions.*

## GIURISPRUDENZA

### EUROPEA

#### IL TRATTAMENTO COMPLETO, INTEGRATO E AUTOMATIZZATO DEI DATI DELLE OPERAZIONI BANCARIE NON GARANTISCE IL CORRENTISTA DISATTENTO

Corte di Giustizia UE; sezione X; sentenza 21 marzo 2019, causa C-245/2018

commento di Antonio Davola

**Sommario:** 1. La Direttiva europea sui servizi di pagamento e il quadro normativo in materia di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento. – 2. Le oscillazioni giurisprudenziali in merito alla responsabilità del PSP del beneficiario. – 3. Le critiche alle diverse teorie alla luce della posizione del Collegio di coordinamento. – 4. La posizione della Corte di Giustizia. – 5. Note conclusive sui limiti alla disattenzione del correntista e sull'interpretazione funzionale delle disposizioni in materia di servizi di pagamento.

La sentenza segnalata tratta della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario di un bonifico bancario, il quale venga eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento al proprio intermediario, qualora tale identificativo si riveli inesatto e determini dunque il trasferimento della somma ad un soggetto terzo diverso da quello individuabile sulla base del nominativo prodotto dal correntista. Il tema permette di condurre una riflessione generale sul delicato bilanciamento – tenuto in primaria considerazione dalla Corte nel risolvere la questione posta dal giudice nazionale – tra la tutela del consumatore e la diffusione delle tecnologie di trattamento automatizzato nell'attività bancaria, individuato quale strumento essenziale per lo sviluppo e l'efficienza del mercato.

*The reported decision addresses the topic of the liability of the payee's payment service provider in those cases, when a payment order is executed in accordance with the unique identified provided by the payment service user, which is incorrect and does not correspond to the payee name indicated by that user. The topic is intertwined with a wider issue, concerning the complex interplay between the two principles (both considered by the Court in its ruling) of – on one hand – the high level of protection for consumers and – on the other hand – the widespread of technologies for the fully integrated straight-through processing of payment in the banking sector.*

## COSTITUZIONALE

LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI VIA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. LE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLE SEZIONI UNITE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

*Corte Costituzionale; sentenza 9 aprile 2019 n. 75*

*Corte di Cassazione; Sezioni Unite; sentenza 25 marzo 2019 n. 8312*

commento di Fabrizio Sigillo

**Sommario:** 1. Le più recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità - 2. La sentenza della Corte Costituzionale del 9 aprile 2019, n. 75 - 3. La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 25 marzo 2019, n. 8312 - 4. Conclusioni.

Le massime Corti della giustizia italiana si pronunciano sulla notificazione degli atti giudiziari eseguiti a mezzo il servizio italiano di P.E.C. (posta elettronica certificata) sancendo due innovativi principi di diritto.

La Corte Costituzionale dichiara: che l'art. 16 septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 è illegittimo; che l'art. 147 del codice di procedura civile non si applica alla notificazione telematica e che, in questo caso, il mittente che invia il messaggio di P.E.C. entro le 23:59:59 completa la procedura nel momento in cui viene generata la ricevuta di consegna della P.E.C.

La Corte di Cassazione riunita in Sezioni Unite dichiara invece che non è improcedibile il ricorso in cui non sia stata depositata la copia della sentenza impugnata priva di attestazione di conformità.

Il ricorso sarà valido a due condizioni:

- 1) la sentenza non viene disconosciuta dalla controparte
- 2) il ricorrente deposita la copia semplice notificata ex art. 23 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e lo faccia fino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

*The highest Italian Courts of Justice pronounce on the service of judicial documents executed through the Italian service of P.E.C. (certified e-mail) enshrining two innovative principles of law.*

*The Italian Constitutional Court states the illegitimacy of article 16 septies of law 18 October 2012, no 179. The same Court states that Article 147 of the Code of civil procedure does not apply to electronic notification. In this case, the person who sends the P.E.C. message by 23:59:59, completes the procedure when the P.E.C.'s delivery receipt is generated.*

*The Plenary Session of the Supreme Court also declares that the action in which a copy of the unauthorised contested judgment has not been lodged, is not improcedibile.*

*The appeal shall be valid with two conditions:*

- 1) *the adverse party does not disregard the judgment lodged but without proof of conformity*
- 2) *the applicant submits the simple copy notified ex article 23 of Law 7 March 2005 no. 82 and does so until the hearing or before the Council Chambers.*

## CIVILE

IL RUOLO ATTIVO DEGLI INTERMEDIARI DI INTERNET E LA CONSEGUENTE RESPONSABILITÀ CIVILE

*Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza 19 marzo 2019, n. 7708*

*Corte di Cassazione; sezione I civile; sentenza 19 marzo 2019, n. 7709*

commento di Roberto Panetta

**SOMMARIO:** 1. Il caso. - 2. Il regime di responsabilità dell'Internet Service Provider - 3. L'inquadramento della figura dell'hosting provider attivo. - 4. Obblighi e responsabilità dell'hosting provider. - 5. La conoscenza effettiva dell'attività illecita

La pronuncia in commento ricostruisce, ad esito di un lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale, la figura dell'hosting provider, afferma i caratteri del regime di esenzione ad esso riconosciuto così come gli indici di attività che valgono a superare il regime stesso e ad affermare il ruolo di hosting provider attivo.

Inoltre, con la pronuncia commentata, la Suprema Corte si preoccupa di stabilire il grado di partecipazione commissiva od omissiva dell'hosting provider che veicola un dato informatico lesivo dei diritti altrui, la diligenza professionale che, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., può essere ragionevolmente pretesa al fine di non rintracciare la colpevolezza che vale ad ascrivere una responsabilità risarcitoria. Ancora. I Giudici di legittimità tornano ad occuparsi del livello di dettaglio che la comunicazione del terzo danneggiato deve contemplare al fine di rendere conoscibile all'intermediario l'illiceità dell'informazione veicolata.

*This decision puts an end to a widely debated issue on the hosting provider, its liability regime and whether the activities that it carries may constitute signs of its active role in the collection and use of unlawful data.*

*In addition, the Supreme Court discusses the level of conduct that the hosting provider is required to take in order not to participate in the unlawful act committed by third parties. Moreover, such decision establishes the level of care that the hosting provider is required to adopt in performing its business activity.*

*Finally, the Supreme Court takes the occasion to determine what kind of communication may be considered adequate to encourage, on one hand, the hosting provider to disable the access to the unlawful contents and, on the other hand, to make such intermediary aware of the abusive act committed by third parties through its platform.*

commento di Angelo Maria Rovati

**Sommario:** 1. Le pronunce di primo grado e di appello. – 2. Gli orientamenti dottrinali in proposito. – 3. La pronuncia della Corte di cassazione n. 7708 sulla responsabilità dell'hosting provider. – 4. L'indicazione degli url. – 5. La pronuncia della Corte di cassazione n. 7709 sulla responsabilità per l'attività di caching.

Con la pronuncia del 19 marzo 2019, n. 7708, la Suprema Corte pone fine alla vicenda giudiziaria relativa a Yahoo Italia ed oggetto di differenti valutazioni da parte del Tribunale e della Corte d'appello di Milano, confermando autorevolmente la giurisprudenza nazionale che distingue la figura dell'hosting provider passivo da quello attivo. Conformemente ad un consolidato orientamento della Corte di giustizia UE, la Cassazione afferma che l'hosting provider attivo è il prestatore dei servizi della società dell'informazione la cui attività esula da un servizio meramente tecnico, automatico e passivo e che pone invece in essere una condotta attiva concorrendo, nella violazione dei diritti d'autore e connessi altrui effettuata tramite i suoi servizi. In quest'ipotesi si applicano infatti le regole comuni sul concorso nell'illecito ex artt. 2043 e 2055 c.c. e non il *safe harbor* previsto all'art. 16 d. lgs. 70/2003.

Ulteriormente, l'hosting provider risponde ai sensi dell'art. 16 d. lgs. 70/2003 ove non abbia immediatamente rimosso i contenuti illeciti comunicati al pubblico tramite i propri servizi o abbia continuato a pubblicarli, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: (a) sia a conoscenza legale dell'illecito, anche a causa della comunicazione del titolare dei diritti; (b) possa ragionevolmente constatare l'illiceità dell'altrui condotta, conformemente al canone della diligenza professionale; (c) si possa attivare utilmente a tutela di tali contenuti protetti, in quanto sufficientemente a conoscenza dei materiali illeciti da rimuovere.

Secondo la pronuncia del 19 marzo 2019, n. 7709 della Suprema Corte, la responsabilità del fornitore del servizio di caching ex art. 15 d. lgs. 70/2003 sussiste soltanto ove quest'ultimo non abbia provveduto all'immediata rimozione dei contenuti illeciti, a seguito del provvedimento dell'autorità giurisdizionale oppure amministrativa.

*Through the decision of 19 March 2019, n. 7708, the Italian Supreme Court puts an end to the judicial case concerning Yahoo Italia and object to different assessments by the Tribunal of first instance and the Court of appeal of Milan, distinguishing the figure of the passive hosting provider from the active one. In accordance with European Union Court of Justice previous decisions, the Court of cassation establishes that the active hosting provider is the one whose activities goes beyond a technical, automatic and passive service (according to the recital 42 of EU 2000/31 directive on electronic commerce) and instead carries out an active conduct, contributing to copyright and related rights infringement realized by its users and through its services. In this case, are applicable the common rules about tort law (e.g. articles 2043 and 2055 of Italian civil code) and not the special safe harbor provided for in art. 16 of legislative decree num. 70/2003.*

*Furthermore, the hosting provider is liable according to the art. 16 of legislative decree num. 70/2003, where it has not immediately removed the infringing contents made available by its service or it has continued to publish them, if all the following conditions are met: (a) it is legally aware of the infringement, e.g. by a communication of the copyright owner; (b) it can reasonably ascertain this copyright infringement, in accordance with the standard of professional diligence; (c) it can be usefully activated to remove such contents.*

*Instead, according to the decision of the Supreme Court, March 19, 2019, n. 7709, the responsibility of the caching service provider pursuant to art. 15 of legislative decree num. 70/2003 subsists only if the latter has not immediately removed the copyright infringing contents, following the order of the jurisdictional or administrative authority.*

RIDERS E TUTELE: *UNICUIQUE SUUM*

Corte d'Appello di Torino; sentenza 4 febbraio 2019, n. 26

commento di Matteo Verzaro

**Sommario:** 1. Fatto e fattispecie. – 2. Fonti di tutela del platform worker. – 3. Le tutele del lavoro subordinato. – 4. Conclusioni.

L'Autore ripercorre la decisione della Corte d'appello di Torino sui riders di Foodora sottolineandone gli aspetti innovativi ed evidenziandone alcune criticità. In particolare, la riflessione si sofferma sul limite della coordinazione al fine di giungere alla distinzione tra collaborazioni ex art. 409, n. 3, c.p.c. e collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81/2015. Si indaga, poi, il contenuto e l'applicabilità delle tutele del lavoro subordinato in una prospettiva interna al lavoro autonomo.

*The Author investigates the decision of the Court of Appeal of Turin on Foodora's riders and he underlines its innovative aspects and its critical points. In particular, the reflection focuses on the limit of coordination in order to reach the distinction between collaborations by article 409, n. 3, c.p.c. and collaborations by article 2, paragraph 1, of the legislative decree n. 81/2015. Then, he investigates the content and the applicability of the protections of employment in the internal perspective of riders' work.*

#### ILLECITI CONCORRENZIALI VIA INTERNET E FORO COMPETENTE. I CASI DEL CARICAMENTO SU PIATTAFORMA AMAZON E DELL'ABUSIVO UTILIZZO DEL DOMAIN NAME

*Tribunale di Torino; sez. spec. imprese; ordinanza 1 aprile 2019  
Tribunale di Bologna, sez. spec. imprese; decreto 31 dicembre 2018  
commento di Marcello Stella*

**Sommario:** 1. Attualità del contrasto giurisprudenziale. – 2. Il codice della proprietà industriale non dà spazio al *forum damni*. – 3. Rilevanza del luogo della condotta illecita, e sua localizzazione.

La Cassazione ha da tempo chiarito che il foro dell'art. 20 c.p.c. non è applicabile agli illeciti concorrenziali interferenti con diritti di privativa industriale. Una parte della giurisprudenza di merito persiste tuttora ad attribuire rilevanza al luogo di verificazione del danno ai fini della soluzione della questione di competenza territoriale. Tale soluzione mal si concilia però con i principii dell'ordinamento e con le speciali norme dettate dal codice della proprietà industriale. Le soluzioni adottate a proposito della diffamazione a mezzo internet del pari non sono suscettibili di applicazione analogica.

*It is now a well-established case law by the Italian Supreme Court that the forum under Art. 20 of the civil procedure code is not applicable to claims regarding the infringement of industrial property rights. Yet, some first-instance courts still hold that the place where the damage occurred may be relevant to determine the competence of the court seized. That case law, however, hardly reconciles with the principles of the legal system and the special rules of the industrial property code. The rationale of decisions on internet defamation cases may not be applied by analogy either.*

#### FOTO DI MINORI E AUTORIZZAZIONE DEI DUE GENITORI

*Tribunale di Rieti; sezione civile; ordinanza 7 marzo 2019  
commento di Aurora Cavo*

**Sommario:** 1. La tutela nazionale e transnazionale della vita privata e dell'immagine del minore. – 2. Il consenso al trattamento dei dati personali del minore nel panorama normativo attuale. – 3. Il ruolo degli accordi genitoriali riguardo alla pubblicazione di foto dei figli minori *online*. – 4. Diffusione delle immagini di minori a mezzo *web* e *periculum in mora*.

L'ordinanza riportata conferma la specifica esigenza, accolta nel panorama normativo europeo dal Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679, di protezione dei dati personali dei minori, con riguardo alla pubblicazione di immagini *online* ritraenti tali soggetti vulnerabili. L'opposizione della madre alla diffusione di foto dei propri figli attraverso *social networks* si traduce, in ragione della natura intrinsecamente pregiudizievole di tale attività, in un ordine di inibitoria e di rimozione delle foto inserite e nell'applicazione dell'art. 614-bis c.p.c. nei confronti della compagna del padre. Assume rilevanza decisiva la circostanza che i genitori abbiano stabilito, in sede divorzile, che la diffusione di fotografie della prole in rete da parte di terzi sia subordinata al consenso congiunto di entrambi.

*The injunction reported here reflects the specific requirement, that is recognized by the European legal framework under Regulation 2016/679/EU of 27 April 2016, to protect the personal data of minors, with regards to the publication of images online depicting such vulnerable subjects. The mother's opposition to the dissemination of pictures of her children through social networks, due to the prejudice inherent in the act, translates into an injunction, an order to remove the photos posted online and the application of Article 614-bis of the civil procedure code towards her former husband's partner. The agreement between the parents in the divorce settlement, establishing that the diffusion of photos of the children over the Internet by third parties must be conditional on the consent from both, plays a crucial role in the judge's decision.*

commento di Antonio Scalera

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. La soluzione giuridica. – 3. Alcune considerazioni. – 4. Conclusioni.

La sentenza segnalata affronta il diffuso fenomeno della pubblicazione sui social network delle fotografie di minori. Si tratta di una pratica potenzialmente pericolosa per i rischi collegati all'utilizzo improprio di dette fotografie da parte di terzi. Da una lettura combinata delle fonti del diritto dell'Unione e di quelle nazionali è possibile trarre la *regula iuris* che consente la diffusione delle immagini dei minori sulla rete a condizione che vi sia stato il consenso di entrambi i genitori.

*It is a common phenomenon to post on the social networks videos or photos depicting minors. It could be a dangerous and riskful practice due to the fact that these materials can be used even for illegal purposes. Therefore, according to the EU law and the Italian law, it must be considered unlawful to share on the web videos or photos with minors without the consent of both their parents.*

UN PRECEDENTE DI RESPONSABILITÀ DEL SOCIAL NETWORK PER ATTIVITÀ ABUSIVA DI LINKING  
*Tribunale di Roma; sez. spec. imprese; sentenza 15 febbraio 2019*

commento di Giuseppe Cassano

**SOMMARIO:** 1. Pubblicazione di link e violazione dei diritti d'autore e connessi. - 2. La diligenza professionale dell'hosting provider (anche passivo) - 3. (...) e la conoscenza comunque acquisita dallo stesso. - 4. L'onere di espressa indicazione degli url da parte del titolare dei diritti.

La pronuncia qui commentata afferma in primo luogo che l'effettiva conoscenza da parte del provider della natura illecita (riguardo all'altrui onore e reputazione ed agli altrui diritti connessi al diritto d'autore) dei contenuti caricati sui propri server è sufficiente ad integrare la responsabilità di quest'ultimo, nonostante la stessa sia acquisita successivamente. In questo caso, in particolare, per fondare la conoscenza del provider non è necessario un provvedimento inibitorio dell'autorità giurisdizionale oppure amministrativa, ma basta la segnalazione del titolare dei diritti violati.

In secondo luogo, per dimostrare l'effettiva conoscenza dei contenuti illeciti da parte del provider non rileva se la sua attività sia riconducibile alla figura dell'hosting attivo oppure di quello passivo. A questo proposito anche l'hosting provider passivo non appena ricevuta la notizia dell'illecito commesso tramite i suoi servizi, deve attivarsi per rimuovere o disabilitare l'accesso a questi contenuti; diversamente egli concorre nell'illecito commesso dai suoi utenti. Egli è infatti tenuto a svolgere la propria attività economica nel rispetto della diligenza professionale, cioè di quella che è ragionevole attendersi anche per individuare e prevenire le attività illecite specificamente segnalate.

*Firstly, according to this decision the actual knowledge of the hosting provider of the unlawful nature of the contents made available by its services (regarding to the honor of a person and neighbouring rights to copyright) establishes the responsibility of same provider. In particular, to establish the provider's knowledge, it is sufficient the report of the copyright owner and instead it is not necessary an injunction of the jurisdictional or administrative authority.*

*Secondly, in this case it not necessary to understand if the provider plays an active or a passive role regarding to the information made available to the public. Also a passive hosting provider when receives a report from copyright owner has to remove or disable the access to these contents; otherwise it takes part in the copyright infringement committed by its users through its services. Then, the hosting provider has to carry out its economic activity in compliance with a general rule of professional diligence, in order to prevent the unlawful making available of contents specifically reported by copyright owners.*

L'HOSTING PROVIDER TRA LIBERTÀ DI IMPRESA, DIRITTO DI CRITICA E TUTELA DELLA REPUTAZIONE PROFESSIONALE  
*Tribunale di Roma; Sezione Diritti della Persona e Immigrazione; ordinanza 1 febbraio 2019*

commento di Edoardo Palazzolo

**Sommario:** 1. La normativa in materia di commercio elettronico e l'interpretazione estensiva del principio di libertà di stabilimento. - 2. I servizi di *hosting* e *caching* e la richiesta di cancellazione dei dati. - 3. L'esimente del diritto di critica e il bilanciamento da attuare. - 4. L'accettazione del rischio e la mancanza di controllo sul prestigio.

Il Tribunale di Roma, nella sua composizione collegiale per la Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, in sede cautelare, rafforza il principio secondo cui è fondamentale, nella valutazione di una richiesta urgente di cancellazione di recensioni negative sull'attività professionale a documento dell'onore, decoro e reputazione di un professionista, bilanciare il diritto di critica dei clienti e la libertà di impresa dell'Internet Service Provider con l'effettiva sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per il soggetto la cui attività è legittimamente esposta nella "vetrina" virtuale di un motore di ricerca come Google.

*The collegial composition of the Court of Rome for the Person Rights and Immigration Section, as a precautionary measure, sticks to the principle that it is fundamental, in the evaluation of an urgent request for cancellation of negative reviews on the professional activity in detriment of honor, decorum and reputation of a professional, balancing the client's right to criticize and the Internet Service Provider's freedom of enterprise with the actual existence of an imminent and irreparable prejudice for the subject whose activity is legitimately exposed in the virtual "window" of a search engine like Google.*

LA RESPONSABILITÀ DEL GESTORE DI PIATTAFORME DIGITALI PER IL DEPOSITO E LO SCAMBIO DI CRIPTOVALUTE  
*Tribunale di Firenze; sez. fallimentare; sentenza 21 gennaio 2019*

commento di Marco Krogh

**SOMMARIO:** 1. Premesse metodologiche. - 2. La dimensione giuridica delle criptovalute. - 3. La dimensione finanziaria e la dimensione informatica delle valute virtuali. *Blockchain*: l'infrastruttura tecnologica per lo scambio delle valute virtuali. 4. I tratti caratteristici delle criptovalute. - 5. Le piattaforme informatiche. Gli *exchange* di valute virtuali - 6. Il rapporto tra *exchange* ed utente. Deposito regolare e irregolare. Riflessioni conclusive.

La categoria di beni fungibili è spesso richiamata per qualificare determinate figure contrattuali. Tuttavia, per applicare le norme sul deposito irregolare al rapporto di custodia di criptovalute è necessario verificare, di volta in volta, oltre la natura fungibile del bene anche la struttura della piattaforma informatica ove sono custodite le criptovalute. Nel deposito regolare la diligenza richiesta dall'art. 1768 c.c. andrà valutata prendendo in considerazione: i) la natura professionale dell'attività svolta dal gestore; ii) i rischi legati alla violazione del sistema informatico; iii) i costi per la creazione di un "firewall" adeguato all'importo dei danni che verrebbe cagionato in caso di violazione del sistema; iv) le asimmetrie informative tra cliente e gestore.

The category of fungible goods is often invoked to describe certain contractual figures. However, to apply the rules about the irregular deposit to the cryptocurrency custody report we need to check, from time to time, beyond the fungible nature of the asset, the structure of the IT platform where cryptocurrencies are kept, too. In the standard deposit the assiduousness required by Sect. 1768 c.c. should be evaluated taking into consideration: i) the professional nature of the activity carried out by the manager; ii) the risks related to the violation of the IT system; iii) the costs for the creation of a "firewall" suitable to the amount of the damages caused in the event of system violation; iv) information asymmetries between customer and manager.

## PENALE

### ESTORSIONE VIA CHAT E GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA NEL PROCEDIMENTO CAUTELARE

*Corte di Cassazione; sez. II penale; sentenza 28 febbraio 2019, n. 8794*

Commento di Alessio Gaudieri

**Sommario:** 1. La vicenda processuale. – 2. Le conclusioni della Cassazione. – 3. Il ricorso alla comunicazione informatica ed ai *social network*. – 4. La configurabilità dell'indizio. – 5. La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. – 6. Conclusioni.

La sentenza in esame tratta della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nel procedimento cautelare penale. La particolarità della pronuncia si ravvisa nel tipo di reato in contestazione (un reato cibernetico in senso improprio) che costringe gli operatori del diritto ad operare, il più delle volte, esclusivamente con elementi indiziari. Il commento proposto, dopo aver rilevato i contrapposti orientamenti in tema di valutazione degli indizi da parte della dottrina e della giurisprudenza, prospetta l'esigenza di compiere una *reductio ad unum*, in vista del crescente aumento di tali tipi di reato.

*The reported decision deals with the assessment of serious indication of guilt in criminal precautionary measure. The peculiarity of the pronouncement is found in the kind of offense (a cybercrime in an improper sense) that forces the legal practitioners to work exclusively with the clues, most of the time. The proposed essay, after having noted the opposing orientations in terms of evaluation of the clues by doctrine and jurisprudence, suggests the need to carry out a reductio ad unum, in view of the growing increase of these types of crime.*

### IL TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI ALL'INDOMANI DEL REGOLAMENTO PRIVACY. PRIME IPOTESI APPLICATIVE.

*Tribunale di Bologna; sez. penale; sentenza 10 gennaio 2019*

commento di Alessandra Santangelo

**SOMMARIO:** 1. La vicenda. – 2. L'uso (o abuso) della tecnica del rinvio. – 3. Il «documento» come evento del reato. – 4. La configurabilità di una fattispecie «bifronte».

La decisione in commento costituisce uno dei primi esempi in cui il giudice di prime cure si confronta con i nodi ermeneutici relativi all'art 167, come risulta all'esito dell'intervento di modifica operato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che adegua la normativa nazionale al Regolamento privacy. L'organo giudicante è chiamato a decifrare il contenuto del precetto e a ridefinirne la portata applicativa, tenendo a mente i caratteri del tutto peculiari del "nuovo" elemento soggettivo. Diventa, così, possibile apprezzare in concreto gli effetti della riforma e iniziare a saggiare il portato empirico di una fattispecie che ha fatto, e continua a fare, molto discutere.

*The judgement involves the offence established by Art 167, modified by the legislative decree no 101 of 2018 which adapts national legislation to GDPR. The judge is required to depict the crime's content, assessing the actus reus and the "new" mens rea provided by the law. Thus, it became possible to appraise the effective implementation of an offence which has been, and continues to be, subject to discussion.*

## AMMINISTRATIVA

### EVOLUZIONE TECNOLOGICA E TRASPARENZA NEI PROCEDIMENTI "ALGORITMICI"

*Consiglio di Stato; sezione IV; sentenza 8 aprile 2019, n. 2270*

commento di Stefano Crisci

**Sommario:** 1. Premessa – 2. Necessità di una disciplina normativa e di una regolazione del fenomeno – 3. Vantaggi dell'automazione e maggior garanzia di imparzialità – 4. Algoritmo come "atto amministrativo informatico" – 5. Regola algoritmica accessibile, conoscibile, e "giustiziabile" – 6. *Machine learning* e trasposizione motivazionale.

La sentenza tratta il delicato problema della automazione delle procedure amministrative, ponendo una pietra miliare sulla interpretazione e declinazione dei provvedimenti adottati mediante le stesse e sui conseguenti profili di responsabilità amministrativa. L'affidamento di processi decisionali ad un "algoritmo" comporta che, il risultato derivante da tale applicazione debba essere considerato un "atto amministrativo informatico" con conseguente rispetto dei principi che conformano il nostro ordinamento e che regolano lo svolgersi dell'attività amministrativa, con conseguenti obblighi di trasparenza e conoscibilità.

*The judgment deals with the issue of the administrative procedures automation, setting a milestone on the interpretation and declination of the measures adopted through them and on the consequent profiles of administrative responsibility. The assignment of decision-making processes to an*

*“algorithm” means that the result deriving from this application must be considered as an “administrative IT act” with the relative compliance for the principles which constitute our system and govern the administrative activity together with the relevant obligation of transparency and publicity.*

**LA TASSAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI ATTRAVERSO LE PIATTAFORME DIGITALI: IL CASO DELLA CD. “AIRBNB TAX”  
T.a.r. Lazio, Roma; sezione II-ter; sentenza 18 febbraio 2019, n. 2207**

commento di Carmine Marrazzo

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. La legittimità della sostituzione (o della responsabilità) tributaria nell’ambito delle locazioni brevi. – 3. La pretesa incostituzionalità e incompatibilità del regime in quanto discriminatorio: la risposta della Corte e l’utilizzo del principio di proporzionalità – 4. Conclusioni (necessariamente) provvisorie.

Il commento ripercorre le ragioni di diritto e di fatto che hanno condotto il Tribunale Amministrativo del Lazio a salvare, per il momento, la cd. “airbnb tax”. Come è noto, infatti, il decreto-legge n. 50/2017 ha sancito che gli affitti brevi (di durata non superiore ai 30 giorni) sono assoggettati al pagamento della cd. cedolare secca del 21%, che viene trattenuta e versata al fisco subito in caso il pagamento sia gestito da “intermediari immobiliari” (agenzie e portali e quindi compresa Airbnb) o al momento della dichiarazione dei redditi se i contratti sono gestiti direttamente. Attraverso l’individuazione di un responsabile o sostituto d’imposta, la norma mira ad assoggettare a tassazione una tipologia di redditi che, difficilmente, nella pratica riusciva a essere intercettata. In questa fattispecie emerge in tutta la sua evidenza l’importanza della figura della sostituzione d’imposta, unitamente alla ritenuta, come l’istituto a cui ricorre più di frequente il legislatore per garantire l’accertamento e la riscossione dei tributi anche nell’ambito dell’economia digitale.

*The article examines legal and factual reasons in support of the judgement given by TAR del Lazio (Regional Administrative Court) that saves temporarily Italian Airbnb Tax. As known, the law n. 50/2017 lays down that the tourist locations (so-called “short leases”) are taxed with a withholding tax charged on the price of leasing by the intermediary, when the payments made through an online platform (such as Airbnb). Through the identification of a responsible or withholding agent, the norm aims to tax a type of incomes that in practice, has been intercepted only hardly. In this case, the whole importance of the withholding agent’s figure emerges in all its evidence, together with the retention, as the most used tool from the lawmaker to ensure the assessment and the collection of taxes even within the digital economy area.*

commento di Stefano Piacentini

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. La società dell’informazione e il procedimento di notifica alla Commissione. – 3. I limiti del principio comunitario di libera prestazione di servizi.

L’incessante crescita del fenomeno delle locazioni turistiche (c.d. “locazioni brevi”) non è passata inosservata agli occhi del legislatore che con D.L. 50 del 2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito con L. 96 del 2017, ha previsto nuovi obblighi per chi concede in locazione immobili ad uso abitativo per una durata non superiore a trenta giorni. In particolare, l’articolo 4, D.L. 50/2017, oltre a fornire una definizione delle locazioni brevi precisa, pure, che i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite la gestione di portali telematici, dovranno trattenere l’importo dell’imposta dovuta sul canone di locazione direttamente dal compenso incassato, per poi versare il corrispettivo all’erario. L’emissione del provvedimento di attuazione da parte dell’Agenzia delle Entrate permette di affrontare il tema dei servizi delle società dell’informazione, per comprenderne caratteristiche e aspetti essenziali, alla luce della direttiva UE, 9 settembre 2015, n. 1535 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi per tali società.

*The incessant growth of the phenomenon of tourist locations (so-called “short leases”) has not gone unnoticed in the eyes of the legislator that with D.L. 50 of 2017 on “Urgent provisions in financial matters, initiatives in favor of local authorities, further interventions for areas affected by seismic events and development measures”, converted with Law 96 of 2017, provided for new obligations for those who grant in lease properties for residential purposes for a period not exceeding thirty days. In particular, Article 4, Legislative Decree 50/2017, in addition to providing a definition of short leases, it also states that the subjects who carry out real estate brokerage activities, including through the management of telematic portals, must withhold the amount of tax due on the rent directly from the fee cashed, and then pay the fee to the treasury. The implementation measure by the Revenue Agency allows us to address the issue of information society services, to understand their characteristics and essential aspects, in the light of the EU directive, 9 September 2015, n. 1535 which provides for an information procedure in the sector of technical regulations and rules relating to services for these companies.*

**SULLA PUBBLICAZIONE TELEMATICA DEI PROVVEDIMENTI DI AMMISSIONE DELLE IMPRESE CONCORRENTI  
T.a.r. Puglia, Bari; sezione I; sentenza 24 gennaio 2019, n. 109**

commento di Angelo Giuseppe Orofino

**SOMMARIO:** 1. La vicenda oggetto del giudizio. – 2. Le argomentazioni spese nella sentenza a supporto della decisione assunta. – 3. Brevi riflessioni conclusive.

La pubblicità telematica di atti inerenti l’indizione e lo svolgimento delle pubbliche procedure concorsuali richiede l’individuazione di regole certe e chiare di divulgazione degli documenti pubblicizzati, giacché la capacità diffusiva della rete può essere sfruttata al meglio solo quando al cittadino siano offerte indicazioni puntuali su come e dove reperire le informazioni ricercate.

*The online publicity of documents concerning the organization of public procurement procedures requires the identification of clear rules for the disclosure of documents. This is due to the very fact that the significant capacity of dissemination that internet holds needs to be fully exploited to the extent that citizens are offered indications on how and where to access sources of information*

## PRASSI

### ASPETTI OPERATIVI E RICADUTE GIURIDICHE DELLE CRIPTO-ATTIVITÀ

di Stefano Capaccioli

**Sommario:** 1. Sistema delle cripto-attività e diritto. 2. Prime interpretazioni giuridiche. 3. Frammentazione del diritto. 4. Approccio Atomistico. 5. Ricadute Giuridiche.

Le norme attuali sono state concepite per un paradigma tecnico e tecnologico che non prevedeva l'esistenza di sistemi distribuiti, decentralizzati ed autonomi, senza enti centrali e con la presenza di una rappresentazione digitale di valore, un numero, senza alcun valore intrinseco che potesse venire utilizzata come mezzo di scambio o come rappresentazione di diritti. L'articolo propone uno schema interpretativo per avvicinarsi allo studio di tale innovazione, approfondendo la parte tecnica per poi proporre delle possibili soluzioni.

*The current rules have been conceived for a certain technical and technological paradigm. The rules do not include the existence of decentralized and autonomous systems, without central bodies and with the presence of a digital representation of value, a number, without any intrinsic value but which could be used as a medium of exchange or as a proxy of rights. The article proposes an interpretative framework to approach the study of this innovation, deepening the technical part and then proposing possible solutions.*

### LE DISPOSIZIONI SULLA TELEMATIZZAZIONE DEL PROCESSO PER RESPONSABILITÀ CONTABILE AMMINISTRATIVA CON RIGUARDO ANCHE ALLA DISCIPLINA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)

di Alfonso Contaldo

**Sommario:** 1. Le fonti normative per la telematizzazione dei processi contabili-amministrativi; 2. SPID e il processo contabile amministrativo-telematico; 3. Il deposito telematico degli atti anche nel processo contabile amministrativo; 3.1. La nuova disciplina delle copie informatiche dei documenti analogici; 4. Il punto di accesso, funzioni ed abilitazioni, i delegati dell'avvocato e gli ausiliari del giudice; 5. Il deposito degli atti nel processo contabile amministrativo telematico alla luce del d.M.G. 21 febbraio 2011, n. 44 e del C.A.D.; 6. Il Registro generale degli indirizzi elettronici nel previgente sistema e nel nuovo decreto; 7. La rilevanza del documento informatico nel processo contabile amministrativo telematico e la nuova disciplina delle copie informatiche dei documenti analogici; 8. Il valore probatorio della firma digitale e di quella elettronica avanzata nel processo contabile amministrativo telematico: cenni problematici.

Con l'art. 43, comma 2, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114 sono dettate appunto alcune disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile, sussumendo le norme giuridiche e le regole tecniche già dettate per il Processo Civile Telematico (PCT) dal legislatore, nonché dalle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale. I giudizi dinanzi alla Corte dei conti possono così essere svolti con modalità telematiche e i relativi atti processuali sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, purché sia garantita la riferibilità soggettiva, l'integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali. Le relative regole tecniche e procedurali sono stabilite con i decreti di cui all'art. 20 bis decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con il decreto del Presidente della Corte dei Conti del 3 novembre 2015 vengono dettate le prime regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito dei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, ivi incluse le comunicazioni e le notifiche e il deposito di atti o documenti, facendo salva la disciplina delle comunicazioni tra uffici delle pubbliche amministrazioni. Tutte le comunicazioni e notifiche a cura delle segreterie delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti sono effettuate esclusivamente per via telematica, salvo che sia diversamente disposto dal Giudice per uno specifico atto o procedimento ed avvengono mediante invio di un messaggio dall'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria della Sezione giurisdizionale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Gli stessi avvocati abilitati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, possono avvalersi della posta elettronica certificata per l'effettuazione di notificazioni relative a procedimenti dinanzi alla Corte dei conti applicando le regole tecniche stabilite per il processo civile, in quanto compatibili con il d.P.C.C. 3 novembre 2015. L'art. 6 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività giudiziarie del processo per responsabilità contabile amministrativa.

*With art. 43, paragraph 2, Decree-Law of 24 June 2014, no 90, converted, with modifications, by the law of 11 August 2014, no 114 are dictated precisely some provisions on the computerization of the accounting process, subsuming the legal rules and technical rules already Dictated for the civil process Telematics (PCT) by the legislator, and by the norms of the Code of the Digital administration.*

*The judgments before the Court of Auditors can be carried out with computer and telematics modalities and the related procedural acts are valid and relevant to all legal effects, provided that the subjective referability, the integrity of the contents and the Confidentiality of personal data.. The relevant*

technical and procedural rules are laid down with the decrees referred to in art. 20 bis Decree-Law of 18 October 2012, No. 179, converted, with modifications, by law 17 December 2012, No. 221.

The decree of the President of the Court of Auditors of 3 November 2015 is dictated the first technical and operative rules on the use of certified e-mails in the framework of judgments before the Court of Auditors, including notices and notifications and the filing of documents or records, subject to the regulation of Communications between public administrations' offices.

All notices and notifications by the secretariats of the Court of Auditors 'jurisdictional sections shall be effected only electronically, unless otherwise provided by the Court for a specific act or proceeding and shall take place By sending a message from the certified e-mail address of the secretariat of the Judicial section to the certified e-mail address of the recipient.

The same lawyers empowered under the law of 21 January 1994, no 53, may avail themselves of the certified e-mail for the making of notifications relating to proceedings before the Court of Auditors.

The art. 6 d. lgs. August 26, 2016, No. 174 the digitalization of the Acts and the computerization of the judicial activities of the administrative accounting process.

## IL PROCESSO TELEMATICO ALLA PROVA DEI FATTI. DIECI DUBBI E RELATIVI CHIARIMENTI ALLA LUCE DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE

di Maurizio Reale

**Sommario:** 1. La tempestività della notifica PEC ai sensi della legge 21 gennaio n. 53 del 1994. – 2. La prova dell'avvenuta notifica PEC. – 3. Come dare la prova della notifica PEC ricevuta (subita) mediante deposito cartaceo. – 4. La nullità della notifica PEC e il raggiungimento dello scopo. – 5. La modalità di produzione in giudizio dei file non depositabili telematicamente. – 6. I pubblici elenchi validi per le notifiche PEC nei processi telematici. – 7. Distinguere le diverse tipologie di documenti informatici. – 8. Il potere di attestazione della conformità. – 9. Processi telematici e modalità di sottoscrizione digitale. – 10. La facoltà e l'obbligo della notifica PEC l. 53 del 1994.

Obiettivo di quanto contenuto nelle pagine successive, è quello di porre all'attenzione del lettore alcuni aspetti inerenti i processi telematici che, per molti versi, ancora risultano poco chiari, non solo ai professionisti ma anche a chi, sempre più, deve giudicare, oltre che in punto di diritto anche sotto il profilo tecnico informatico.

Al termine dell'esposizione, saranno più chiari o comunque meno complicati i relativi contenuti, cosa questa di fondamentale importanza, in quanto, una loro errata interpretazione e applicazione, potrebbe rendere inutile quanto in maniera corretta dedotto sotto il profilo esclusivamente giuridico e, di conseguenza, esporre il professionista ad ulteriori forme di responsabilità professionale e deontologica.

*The objective of the contents of the following pages is to bring to the attention of the reader some aspects concerning the telematic processes which, in many ways, are still unclear, not only to professionals but also to those who, increasingly, must judge, as well as point of legal law also under the technical profile.*

*At the end of the exposure, the relative contents will be clearer or at least less complicated, this being of fundamental importance, since, their incorrect interpretation and application, could render as useless as correctly deduced from an exclusively legal profile and, consequently, to expose the lawyers to professional and ethical responsibility.*